



STAZIONE APPALTANTE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD"

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI VITTORIA DIREZIONE C.U.C. – PROVVEDITORATO

Centrale Unica di Committenza

"Sezione di Vittoria"

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria)

(dirigente.cuc@pec.comunevittoria-rg.it)

(dirigente.cuc@comunevittoria-rg.it)

OGGETTO: "Realizzazione di una rete urbana di videosorveglianza. "Vittoria Sicura" Programma Operativo Complementare "Legalità" 2014/2020 - Asse 2 Azione 2.1 "Interventi integrati per il presidio di aree strategiche per lo sviluppo economico delle Regioni target". Indizione procedura di gara mediante RdO su MEPA. Approvazione lettera di invito. **CUP: D56G22000590007- CIG: B020AF4F9A**

LETTERA DI INVITO

La presente procedura verrà espletata in forma telematica, mediante l'utilizzo del portale MEPA , con modalità di R.d.O. ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 15/01/2024 di approvazione del Progetto esecutivo

In esecuzione della propria determinazione n. _____ del _____

R.d.O. n. _____

SI RENDE NOTO

Questa Amministrazione, ai sensi dell'art.50, comma 1), lettera c) del D.Lgs. 36/2023 espletterà l'affidamento dei lavori in oggetto tramite R.d.O sulla piattaforma MEPA-Acquisti in rete PA.

Il presente invito disciplina le procedure di affidamento e le modalità di partecipazione alla gara, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione dell'offerta.

ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO.

L'appalto ha per oggetto affidamento dei lavori per la "Realizzazione di una rete urbana di videosorveglianza. "Vittoria Sicura" Programma Operativo Complementare "Legalità" 2014/2020 - Asse 2 Azione 2.1 "Interventi integrati per il presidio di aree strategiche per lo sviluppo economico delle Regioni target". **CUP: D56G22000590007- CIG: B020AF4F9A**

Il progetto prevede l'installazione nelle arterie principali di ingresso alla città di Vittoria ed alla frazione di Scoglitti di un sistema di controllo accessi tramite lettura delle targhe predisposto al collegamento al SNCTT del Ministero degli Interni e la realizzazione una Centrale di Controllo presso comando della Polizia Municipale e Server abilitato SCNTT presso la Questura di Ragusa, dimensionata per prevedere future espansioni sia a livello di numero di punti di ripresa, che di numero di telecamere sul medesimo punto di ripresa. Sarà installato un sistema LPR con nr. 15 telecamere Lettura Targhe e di n. 23 telecamere con I.A. sul territorio comunale.

ART. 2 - IMPORTO DEI LAVORI: € 180.007,44

Importo dei lavori posto a base d'asta	€ 167.459,19
Incidenza della sicurezza non soggetti a ribasso;	€ 3.600,15
Incidenza della Mano d'opera non soggetto a ribasso.	€ 8.948,10

ART. 3 – FINANZIAMENTO

Fondi "P.O.C. "Legalità" 2014-2020 Asse 2 – Azione 2.1 "Interventi integrati per il presidio di aree strategiche per lo sviluppo economico delle Regioni target",

ART.4 – REQUISITI

Il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale, particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 94, 95 e 98 del DL.gs. 36/2023:

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore di attività relativo all'affidamento di che trattasi;

inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativo;

Attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire (OS19);

I predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di offerta con le modalità di cui al DPR 28/12/2000 n. 445, la stazione appaltante si riserva di accertare la sussistenza dei suddetti requisiti;

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art.65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazioni di operatori individuali aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art.65, comma 2, lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete -soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete -contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art.65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art.95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art.65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt.94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art.96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art.96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt.94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs.n. 165/2001

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di

conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei 12 mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla Stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del Codice, la relazione di cui all'art. 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021.

ART: 6 – REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:

L'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OS19 Classifica I.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera

f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

ART. 7 – CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC:

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €18,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022, pubblicata al link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022>, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

ART.8 – TERMINE DI ESECUZIONE: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, (Art. 52 del C.S.A.).

Potrà essere disposta l'esecuzione d'urgenza del contratto, ricorrendone i presupposti; il concorrente, con la partecipazione alla procedura di gara, darà implicita attestazione di conoscenza della presente condizione e si impegna, incondizionatamente, all'immediato inizio delle opere per come disposto dalla S.A., a seguito dell'aggiudicazione, e al pedissequo rispetto dei superiori tempi di esecuzione dell'appalto.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la stazione appaltante si riserva l'esecuzione d'urgenza. In tal caso si applica l'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14..

ART. 9 – CAUZIONE:

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del "Codice" non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'arti 106 del Codice medesimo.

ART.10 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.L.vo n. 36/2023, l'operatore economico, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art.100, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 36/2023.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione. Ove i tempi di espletamento della procedura dovessero eccedere i 180 giorni, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. I concorrenti saranno tenuti a prorogare la validità dell'offerta, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione della stazione appaltante. In caso contrario gli stessi verranno esclusi dalla procedura di gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO: è disciplinato ai sensi dell'art. 101 *Codice*, in relazione alla sanabilità dell'incompletezza o irregolarità della documentazione di gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non superiore a dieci giorni per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, o con altra documentazione, con esclusione di quella che compone l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire

mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
- c) Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La Stazione Appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Ai sensi dell'articolo 108 comma 12 del "Codice" ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 12 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.

Termini di partecipazione gara: entro le ore 00:00 del 00.00.2024

Per partecipare alla gara gli operatori dovranno produrre:

1) "Documentazione amministrativa" firmata digitalmente dall'operatore economico:

- Domanda di partecipazione _ DGUE D.Lgs. 36/2023;
- Dichiarazione antimafia;
- Dichiarazione sui familiari conviventi;
- Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari;
- Dichiarazione Protocollo di Legalità;
- Ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

2) "Offerta economica": Deve essere formulata secondo le modalità stabilite dal sistema MEPA-Acquisti in rete PA- e deve essere corredata, a pena esclusione, di dichiarazione indicante " *i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia a per la sicurezza sui luoghi di lavoro*" ai sensi del comma 9. art.108. D.L.vo n.36/2023.

ART. 13 - GARANZIA.

Ai sensi dell'art.117 del D.L.vo n. 36/2023, l'appaltatore:

- per la sottoscrizione del contratto, costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 106.
- costituisce e consegna una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

ART.14 - AVVERTENZE.

Partecipando alla presente procedura, il concorrente dichiara di accettare tutte le condizioni, prescrizioni e disposizioni contenute nel presente invito.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e ogni altra dichiarazione resa per la partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta, purché le condizioni offerte siano ritenute convenienti ed idonee. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Se in una offerta, sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante; lo stesso dicasi per qualsiasi altra ipotesi di discordanza rilevata. Nel caso di parità del ribasso si procederà al sorteggio.

Se dagli accertamenti risultasse che l'aggiudicatario, non fosse in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'incarico, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni dell'appaltatore di cui del D.L.vo n. 36/2023.

Costituiscono elementi negoziali dei lavori:

- la lettera d'invito;
- il Capitolato Speciale d'appalto e relativi elaborati tecnici;
- la documentazione e le regole stabilite dal MEPA.

L'avvio della procedura di gara, non costituisce impegno per l'amministrazione aggiudicatrice, che si riserva, anche in presenza di offerta ammessa, di non aggiudicare i lavori.

CLAUSOLE DI AUTOTUTELA:

Il presente bando recepisce le *Clausole di Autotutela* di cui al Protocollo di Legalità "Accordo quadro Carlo dalla Chiesa" stipulato il 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici, INPS e INAIL che ai sensi della *Circolare dell'Assessorato Reg.le LL.PP. n. 593 del 31/01/2006* sono di seguito riportate:

- a) la stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto;
- b) oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92 DEL Decreto Legislativo n. 159/2011;
- c) qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la Commissione, rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità è impegnata in virtù della sottoscrizione dell'Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine la Commissione di Gara, anche in assenza della valutazione dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità;
- d) il concorrente deve presentare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato d'avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare, e si obbliga altresì espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di subappalto, di nolo, cottimo etc., dichiarando di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
- e) La S.A. si riserva la facoltà di interrompere e annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo senza che ai concorrenti possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi titolo avanzata. La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara equivarrà ad espressa accettazione della presente norma e quale formale rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa sulla mancata definizione dell'appalto e sulla aspettativa eventualmente formatasi.

MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Ai sensi della L. 136/2010 si prevede quanto segue:

- 1) Gli aggiudicatari hanno l'obbligo ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di indicare un numero di conto corrente unico, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a. sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto nonché ad avvalersi dello stesso c/c per tutte le operazioni relative all'appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. (il mancato rispetto di questo obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale);
- 2) La risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 3) L'Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2.
- 4) Alle procedure di gara e al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della **Legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"**.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: ai sensi dell'art. 31 del "Codice" è l'Arch. Giancarlo Eterno del Comune di Vittoria in forza presso la Direzione C.U.C. - Provveditorato;

CONTROVERSIE: L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia, Catania.

Il termine per l'impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. recante "Codice del Processo Amministrativo".

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sul profilo di committente di questa stazione appaltante, www.comunevittoria-rg.it, nella sezione Bandi di gara, saranno pubblicati a cura del RUP, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Contestualmente alla superiore pubblicazione si darà avviso ai concorrenti, mediante le regole di cui al precedente art. 7.2 del presente Bando/Avviso, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, indicando l'ufficio ove sono disponibili i relativi atti.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere successivamente all'aggiudicazione o durante la fase contrattuale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ragusa, restando escluso ogni ricorso alla competenza arbitrale.


NORMA DI SALVAGUARDIA: Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, la stazione appaltante, a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di annullare la gara, o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.

Allegati:


- 1) Domanda di partecipazione _ DGUE D.Lgs. 36/2023;
- 2) Dichiarazione sostitutiva antimafia;
- 3) Dichiarazione per Informativa antimafia sui familiari conviventi maggiorenni;
- 4) Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari;
- 5) Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio;
- 6) Dichiarazione Protocollo di Legalità;
- 7) Patto d'integrità
- 8) Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di contratto

Vittoria

IL RUP
Arch. Giancarlo Eterno



IL RUP
Arch. Giancarlo Eterno



Si attesta che, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Lgs. n.36/2023 il presente bando è conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti Pubblici.